



Università
degli Studi di
Messina

CENTRO STUDI CANADESI
REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, le modalità di organizzazione interna ed il funzionamento del Centro Studi Canadesi di seguito indicato come "Centro".
2. Il Centro si configura come un Centro di ricerca e di servizio di interesse generale, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 30 del Regolamento Generale dell'Ateneo.
3. Il Centro afferisce al Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche ed ha sede presso i locali ad esso assegnati dal Dipartimento.
4. La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata al Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche.

Art. 2

Finalità del Centro

1. Il Centro persegue il fine di promuovere lo sviluppo degli studi specialistici della e sulla realtà canadese con particolare attenzione alla sua specificità, alla sua rilevanza nell'ambito della globalizzazione dei sistemi socio-politici, della politica linguistica, ed ai rapporti con la cultura e la società italiane.
2. In particolare, il Centro mira, senza fine di lucro, all'approfondimento degli studi e delle ricerche nei diversi settori della realtà culturale su base interdisciplinare, con particolare riguardo alle discipline storiche, filosofiche, politico-istituzionali, giuridiche, linguistiche, geografiche, sociologiche e antropologiche. A tale scopo il Centro, anche in collaborazione e con il concorso di soggetti pubblici e privati, sia italiani che stranieri, promuove e cura:
 - a. ricerche e studi anche in vista di applicazioni operative;
 - b. l'acquisizione e la diffusione di dati, documenti, materiali e informazione;
 - c. l'aggiornamento professionale degli operatori pubblici e privati interessati alle finalità del Centro;
 - d. l'organizzazione di corsi, seminari, congressi, convegni, incontri e dibattiti;
 - e. la pubblicazione di studi, ricerche, dati, documenti;
 - f. qualsiasi altra attività idonea al raggiungimento delle finalità del Centro.

Art. 3

Adesioni al Centro

1. Al Centro aderiscono, presentando motivata domanda al Consiglio direttivo, i professori e i ricercatori dell'Ateneo, nonché studiosi/esperti impegnati in settori di ricerca ed in attività scientifiche connesse e/o inerenti a quelle di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio direttivo a maggioranza dei componenti presenti.

3. Possono svolgere attività nell'ambito del Centro, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio direttivo, laureandi, specializzandi, borsisti, assegnisti di ricerca, dottori e dottorandi di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o di strutture pubbliche e private;
4. Per l'adempimento dei propri compiti, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, il Centro può avvalersi della collaborazione di esperti anche esterni, nel rispetto delle norme di legge in materia.

Art. 4
Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a. il Direttore;
 - b. il Consiglio direttivo.

Art. 5
Il Direttore

1. Il Direttore viene eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, tra i docenti afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell'Ateneo.
2. Il Direttore è nominato con decreto rettorale, il suo mandato ha la durata di 3 anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta. Il Direttore può designare tra i componenti del Consiglio direttivo, un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
3. Il Direttore:
 - a. ha la rappresentanza istituzionale del Centro, fatte salve le competenze del Rettore;
 - b. cura i rapporti con gli Organi accademici, con gli enti di ricerca nazionali e internazionali che svolgano attività comunque inerenti a quelle svolte dal Centro;
 - c. dispone delle attrezzature e dei beni eventualmente assegnati al Centro e ne cura il buon funzionamento;
 - d. convoca e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e cura l'attuazione delle deliberazioni assunte dallo stesso;
 - e. propone le iniziative da assumere per il perseguimento delle finalità del Centro ed elabora le linee di indirizzo delle attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;
 - f. propone al Consiglio direttivo la realizzazione di forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altri organismi pubblici o privati, locali, regionali, nazionali e internazionali, che svolgono attività di ricerca nell'ambito di pertinenza del Centro;
 - g. stipula i contratti e le convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati deliberati dal Consiglio direttivo, giusta approvazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche e degli organi di governo dell'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento generale di Ateneo;
 - h. stipula le convenzioni e/o i contratti per attività di ricerca, di consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi, con enti pubblici e privati, in conformità al vigente Regolamento di Ateneo in materia;
 - i. presenta al Consiglio direttivo, per l'approvazione, il prospetto delle risorse finanziarie occorrenti, da sottoporre al Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche;
 - j. approva l'invio in missione dei docenti e dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo, afferenti al Centro da sottoporre all'autorizzazione del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche;
 - k. previa approvazione del Consiglio direttivo può presentare progetti di ricerca e richieste di contributi in nome e per conto del Centro;

- I. adotta in casi straordinari di necessità e urgenza i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Centro, che saranno sottoposti alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima adunanza successiva alla loro adozione.

Art. 6
Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Direttore, che lo presiede, e dai professori, dai ricercatori e dagli studiosi/esperti che aderiscono al Centro.
2. Il Consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, previa convocazione del Direttore, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario ovvero su richiesta di almeno due terzi dei componenti. È ammessa la possibilità che le riunioni si svolgano per audio - e/o video-conferenza, secondo le disposizioni del vigente regolamento d'Ateneo che disciplina lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica. Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipa il Segretario amministrativo del Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche, quale Segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
3. La convocazione è disposta dal Direttore per via telematica almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la seduta; in caso di urgenza il termine può essere congruamente ridotto.
4. L'adunanza è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice tranne i casi in cui è previsto un *quorum* diverso. In caso di parità viene approvata la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del Direttore.
5. Il Consiglio direttivo è l'organo deliberativo del Centro. Esso delibera in ordine:
 - a. alle iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali e le linee di indirizzo delle attività del Centro proposte dal Direttore ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera e;
 - b. alle richieste di finanziamento per la realizzazione delle finalità del Centro;
 - c. alla ripartizione dei fondi per l'attività di formazione e di ricerca programmata ed al prospetto delle risorse finanziarie occorrenti formulati dal Direttore del Centro, da inviare per l'approvazione al Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche;
 - d. alle domande di adesione al Centro presentate ai sensi dell'art. 3;
 - e. alla eventuale collaborazione di esperti, anche esterni, nel rispetto delle norme di legge in materia di cui all'art. 3, comma 4;
 - f. all'eventuale collaborazione e partecipazione del Centro con altri Atenei, enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, aventi analoghe finalità didattiche, scientifiche e di ricerca;
 - g. alla stipula dei contratti e delle convenzioni di competenza del Centro intese a realizzare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali da sottoporre al parere del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche ed all'approvazione degli Organi collegiali dell'Ateneo nel rispetto di quanto previsto dall'art.51 del Regolamento generale di Ateneo;
 - h. alla stipula di convenzioni e/o contratti per attività di ricerca, di consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi, con enti pubblici e privati, in conformità al vigente Regolamento di Ateneo in materia;
 - i. alla relazione annuale sull'attività svolta dal Centro da inoltrare agli organi di governo dell'Ateneo;
 - j. all'organizzazione di corsi di aggiornamento, master, seminari e convegni scientifici;
 - k. alla ratifica dei provvedimenti indifferibili adottati dal Direttore in casi straordinari di necessità e urgenza per il buon funzionamento del Centro a norma dell'art. 5, comma 3, lettera I;

- l. ad ogni altra questione per la quale sia opportuna una deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 7

Personale del Centro

1. Per l'adempimento dei propri fini istituzionali il Centro si avvale del supporto del segretario amministrativo del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche o di altro personale assegnato al Centro dal Direttore Generale dell'Ateneo, anche provvisoriamente.

Art. 8

Finanziamento del Centro

1. Il Centro dispone di fondi derivanti da:
 - a. finanziamenti concessi da enti e organismi pubblici e privati ;
 - b. finanziamenti a qualunque titolo ottenuti per specifici programmi di formazione e ricerca, nonché eventuali contributi, donazioni, lasciti e sovvenzioni da parte di soggetti privati e pubblici;
 - c. eventuali assegnazioni straordinarie da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
2. La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata al Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche.

Art. 9

Modifiche del regolamento e scioglimento del Centro

1. Il presente regolamento potrà essere modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze, su proposta del Consiglio direttivo del Centro assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La medesima maggioranza è richiesta per la delibera di scioglimento del Centro.
2. Il Centro può essere, altresì, sciolto con delibere motivate del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze. Lo scioglimento del Centro è decretato dal Rettore.

Art. 10

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima attuazione del presente regolamento, onde consentire l'avvio delle attività del Centro, i componenti del Consiglio Direttivo sono designati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i docenti del Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche impegnati in settori di ricerca ed in attività scientifiche connesse e/o inerenti a quelle di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia e le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.